

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P207/4134 sott. 58

Roma, 23 marzo 1998

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996 – Quesiti. –

Si riscontrano le note indicate a margine precisando quanto segue:

- 1) in caso di trasformazione dell'alimentazione di un impianto termico esistente e regolarmente autorizzato, da combustibile liquido a combustibile gassoso devono essere osservate le disposizioni previste nel D.M. 12 aprile 1996 per i nuovi impianti, anche nel caso in cui la potenzialità rimanga invariata.
- 2) Si ribadisce quanto riportato nel punto C - disposizioni per gli impianti esistenti della lettera-circolare n° P1143/4134 sott. 1 dell'11 giugno 1996.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette il quesito del Comando Provinciale VV.F di Milano volto a chiarire:

- 1) se il cambio di combustibile in alimentazione ad una centrale termica, da liquido a gassoso, costituisca causa di assoggettamento integrale al D.M. 12.04.96 e se l'impianto vada considerato come nuovo;
- 2) a quale titolo gli impianti per i quali esiste un contratto di fornitura del gas possono essere considerati esistenti se inottemperanti a quanto previsto dalla Legge 966/65 e dalla Legge 818/84.

Al riguardo lo scrivente ritiene che gli impianti già alimentati con combustibile liquido, nel caso di trasformazione prevedente l'alimentazione con combustibile gassoso debbano essere resi integralmente conformi a quanto previsto nel D.M. 12.04.96